



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Paola Ziliotto

## Le ingiurie allo schiavo

**Numero XIII Anno 2020**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Salerno), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Le ingiurie allo schiavo (\*)

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. Le ingiurie allo schiavo nella trattazione gaiana – 3. Il commento di Ulpiano all'editto *de iniuriis quae servis fiunt* e la sua interpretazione ad opera di Silvio Perozzi e Roland Wittmann – 4. L'ingiuria *per alias personas* nel commentario ulpiano – 5. Il commento di Ulpiano all'editto *de iniuriis quae servis fiunt*: una ipotesi interpretativa – 6. L'azione *suo nomine* del proprietario nella ricostruzione di Ulpiano – 7. Considerazioni conclusive.

### 1. Premessa

Come è noto, l'editto del pretore conteneva una clausola (l'editto *de iniuriis quae servis fiunt*) con la quale veniva promessa una azione contro chi avesse fustigato uno schiavo altrui *adversus bonos mores* o avesse sottoposto a tortura uno schiavo altrui senza l'autorizzazione del padrone. In tali ipotesi il pretore concedeva senz'altro l'azione, ossia senza previa *causae cognitio*, la quale era invece richiesta al fine di concedere una azione per ingiurie diverse da queste.

Ulp. [77] <57> *ad ed.* 47.10.15.34: *Praetor ait: 'Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse deve eo iniussu domini quaestionem habuisse dicitur, in eum iudicium dabo. item si quid aliud factum esse dicitur, causa cognita iudicium dabo.'*

---

(\*) Destinato agli Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata a cura di Luigi Garofalo e di Letizia Vacca.

La formula, facilmente ricostruibile secondo Lenel<sup>1</sup>, avrà avuto il seguente tenore:

*C. Aquilius ... L. Octavius recuperatores sunt. Quod N. Negidium Stichum servum, cum A. Agerii esset, adversus bonos mores verberavit, quantum ob eam rem bonum et aequum recuperatoribus videbitur N. Negidium A. Agerio condemnari, tantam pecuniam dumtaxat sestertium X milia recuperatores N. Negidium A. Agerio condemnanto; si non paret absolvunt*<sup>2</sup>.

Commentando l'editto *de iniuriis quae servis fiunt*, Ulpiano distingueva tra ingiuria fatta allo schiavo con l'intenzione di offenderne il padrone, il quale a suo avviso avrebbe potuto esperire *suo nomine* l'*actio iniuriarum*, e ingiuria fatta senza questa intenzione, per dire che l'ingiuria fatta *ipsi servo* non doveva essere lasciata impunita dal pretore, soprattutto nel caso della *verberatio* o della *quaestio*<sup>3</sup>.

Sulla base di questa distinzione, Lenel ipotizzava che quando il proprietario agiva non *servi nomine*, ma *suo nomine* per l'ingiuria che il convenuto aveva inteso arrecargli, la *demonstratio* della formula dovesse contenere un riferimento a tale intenzione offensiva del convenuto<sup>4</sup>; e

---

<sup>1</sup> In quanto sappiamo da Gaio che il modello edittale era costruito sul caso '*si quis alienum servum verberaverit*' (Gai 3.222: ... *veluti si quis alienum servum verberaverit, et in hunc casum formula proponitur* ...), e da Ulpiano che l'*intentio* era quella consueta (Ulp. 57 *ad ed. D. 47.10.17.2*: ... *Mela putat dandam mihi iniuriarum adversus te, in quantum ob eam rem aequum iudici videbitur* ...): O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, Leipzig, 1927, 401.

<sup>2</sup> Così D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup>, Padova, 1999, 76, trasponendo l'editto tramandato in Ulp. [77]<57> *ad ed. D. 47.10.15.34*. Per l'ipotesi che in età repubblicana questa azione, così come tutte le altre basate sugli editti speciali, avesse una formula *in factum* al *si paret ... si non paret*, munita di clausola assolutoria e rivolta al *index unus*, v. R. FIORI, *Le formule dell'actio iniuriarum*', in *Acta Juridica et Politica*, LXV.8, 2004, 147 ss.

<sup>3</sup> Ulp. [77] <57> *ad ed. D. 47.10.15.35*: *Si quis sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret, video dominum iniuriarum agere posse suo nomine: si vero non ad suggestionem domini id fecit, ipsi servo facta iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret: hanc enim et servum sentire palam est*.

<sup>4</sup> O. LENEL, *Das 'Edictum'*, cit., 401.

Carlo Augusto Cannata, accogliendo l'ipotesi di Lenel, proponeva la seguente ricostruzione della formula<sup>5</sup>:

*Quod Stichum, Auli Agerii servum, Numerius Negidius verberavit Auli Agerii infamandi causa, qua de re agitur, quantam pecuniam recuperatoribus bonum aequum videbitur ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio condemnari, tantam pecuniam, dumtaxat HS ..., si non plus quam annus est, cum de ea re experiendi potestas fuit, recuperatores Numerium Negidium Aulo Agerio condemnanto [s.n.p.a.].*

Secondo questa ipotesi, quindi, l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* avrebbe fondato due diverse azioni del proprietario, una *servi nomine* per le ingiurie fatte *ipsi servo* e una *suo nomine* per le ingiurie fatte allo schiavo *ad suggillationem domini*.

L'idea non è peraltro incontrovertibile. Parte della dottrina ritiene infatti che le ingiurie fatte allo schiavo con l'intenzione di offenderne il padrone fossero da questi perseguibili con l'azione generale di ingiurie, e che l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* avrebbe fornito al *dominus* uno strumento di tutela contro le offese derivategli dal fatto obiettivo che qualcuno si fosse permesso di maltrattare il suo schiavo<sup>6</sup> o dalla lesione del suo 'Bestimmungsrecht' sullo schiavo<sup>7</sup>. Queste tesi poggiano sulla considerazione che Gaio, esclusa la possibilità di fare una ingiuria *ipsi servo*, conosceva un'unica azione basata sull'editto *de iniuriis quae servis fiunt*, quella esperibile dal proprietario che fosse stato ingiuriato *per servum*<sup>8</sup>, e che la

---

<sup>5</sup> C.A. CANNATA, *Il danno risarcibile nel diritto romano*, in *Il danno risarcibile. Congresso internazionale ARISTEC, Baia delle Zagare 14-16 giugno 2007*, a cura di L. Vacca, Napoli, 2011, 14 s., ora in *Scritti scelti di diritto romano*, III, Torino, 2014, 149.

<sup>6</sup> S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup>, I, Milano, 1947, 209 s.

<sup>7</sup> R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage*, in *ZSS*, XCI, 1974, 339 ss.

<sup>8</sup> Gai 3.222: *Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per eum fieri videtur; non tamen iisdem modis, quibus etiam per liberos nostros vel uxores iniuriam pati videmur, sed ita, cum quid atrocius commissum fuerit, quod aperte in contumeliam domini fieri videtur, veluti si quis alienum servum verberaverit, et in hunc casum formula proponitur; at si quis servo comitium fecerit vel pugno eum percusserit, non proponitur ulla formula nec temere petenti datur.*

distinzione che si legge nel brano ulpiano non imporrebbe di pensare a una diversa concezione del giurista severiano<sup>9</sup>.

Nelle prossime pagine, scritte nel ricordo affettuoso e grato di Carlo Augusto Cannata, saranno riesaminati i testi relativi al tema dell'ingiuria agli schiavi per cercare di fornirne una possibile ulteriore interpretazione.

## 2. *Le ingiurie allo schiavo nella trattazione gaiana*

Prima di leggere il passo del manuale nel quale Gaio si occupa dell'editto *de iniuriis quae servis fiunt*, è utile ricordare quanto fino a quel punto egli ha scritto a proposito dell'*iniuria*.

La trattazione istituzionale dell'ingiuria inizia con una esemplificazione di comportamenti che integrano gli estremi del delitto, comportamenti che consistono in una aggressione fisica o morale altrui: prendere a pugni o fustigare qualcuno, dileggiare qualcuno, agire in via esecutiva contro chi si sa non essere debitore, scrivere libelli o versi

---

<sup>9</sup> Riconoscono invece la diversa concezione dei due giuristi e ravvisano nella soluzione di Ulpiano una sua considerazione per la natura umana dello schiavo, per la sua dignità, per il suo essere *persona*, alle volte collegandola con le idee filosofiche che già da anni, e soprattutto nell'età degli Antonini, avevano ispirato interventi imperiali di favore per gli schiavi, W. W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1908, 79 ss., spec. 82; J. H. VAN MEURS, *Iniuria ipsi servo facta*, in *TR*, IV, 1923, 278 ss.; F. DE ZULUETA, *The Institutes of Gaius*, II, Oxford, 1953, 218; F. RABER, *Grundlagen klassischer Injurienansprüche*, Wien-Köln-Graz, 1969, 83 ss.; K.Z. MÉHÉSZ, *La injuria en el Derecho Penal Romano*, Buenos Aires, 1969, 18 s.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 137 e nt. 599; T. HONORÉ, *Ulpian: Pioneer of Human Rights*<sup>2</sup>, Oxford - New York, 2002, 76 ss., spec. 87; M. GUERRERO LEBRÓN, *La injuria indirecta en derecho romano*, Madrid, 2005, 103 ss.; EAD., *En torno a la injuria cometida contra el esclavo dado en usufructo*, in *AFDUDC*, XI, 2007, 339 ss.; M. F. CURSI, *'Pati iniuriam per alios'* (Gai. 3,221-222), in *BIDR*, CVI, 2012, 267 ss., spec. 273 s. e 286 ss.; EAD., *Iniuria cum damno. Antigiusuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano, 2002, 118, nt. 94, 122, nt. 108, 268; M. L. BICCARI, *'Atrocitas': alle radici della teoria penalistica circa le aggravanti del reato*, in *Studi Urbinati - Serie A*, LXII, 1-2, 2013, consultabile all'indirizzo: <http://ojs.uniurb.it/index.php/studiA/article/view/139/131>, 51 s. Per l'idea che Ulpiano concepisse la possibilità di una ingiuria fatta unicamente allo schiavo, v. anche L. MAGANZANI, *Appunti sul concetto di dignità umana alla luce della casistica giurisprudenziale romana*, in *SDHI*, LXXVII, 2011, 538 s.

diffamatori contro qualcuno, pedinare una madre di famiglia o un adolescente, eccetera<sup>10</sup>.

Ciò detto, Gaio spiega che si può essere vittime di ingiuria sia quando l'aggressione fisica o morale sia rivolta alla vittima stessa, sia quando sia rivolta ad altri soggetti con cui l'ingiuriato si trovi in particolari rapporti.

Gai 3.221: *Pati autem iniuriam videmur non solum per nosmet ipsos, sed etiam per liberos nostros, quos in potestate habemus, item per uxores nostras, quamvis in manu nostra non sint; itaque si veluti filiae meae, quae Titio nupta est, iniuriam feceris, non solum filiae nomine tecum agi iniuriarum potest, verum etiam meo quoque et Titii nomine.*

Si è vittime di ingiuria (*pati iniuriam*), spiega Gaio, non solo quando l'aggressione ci colpisce direttamente (*per nosmet ipsos*), ma anche quando ci colpisce attraverso i figli (*per liberos nostros*) che sono soggetti alla nostra potestà<sup>11</sup> oppure attraverso le nostre mogli (*per uxores nostras*)<sup>12</sup>. L'esempio addotto è quello dell'*iniuria* fatta a una figlia soggetta alla potestà paterna e sposata con Tizio. In tal caso, dice Gaio, contro l'autore dell'ingiuria spetteranno tre azioni<sup>13</sup>, una esperibile dal padre *filiae nomine* per l'ingiuria subita dalla figlia<sup>14</sup>, una esperibile dal padre *suo*

---

<sup>10</sup> Gai 3.220.

<sup>11</sup> V. anche Gai. 1 *ad ed. prov.* D. 2.14.30 pr.

<sup>12</sup> Non è necessario qui addentrarsi nel problema testuale che pone la frase successiva nella quale è menzionata la *manus*. Sui termini del problema, v. V. ARANGIO-RUIZ, A. GUARINO, *Breviarium iuris romani*<sup>7</sup>, Milano, 1989, 148, nt. 1, e M. F. CURSI, *Pati iniuriam*, cit., 259 ss. Sul punto, v. anche A. CORBINO, *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *La proprietà e le proprietà*, a cura di E. Cortese, Milano, 1988, 11 ss. e nt. 33, e R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2006, 291 ss.

<sup>13</sup> V. anche Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.10.1.9 e Paul. 55 *ad ed.* D. 47.10.18.2. Sul caso dell'ingiuria fatta alla *filia familias* sposata, v. M. GUERRERO LEBRÓN, *La injuria*, cit., 94 e M. F. CURSI, *Pati iniuriam*, cit., 288.

<sup>14</sup> Sulla azione esperibile dal padre in nome del figlio/figlia soggetto/a alla sua potestà, v. G. LAVAGGI, *'Iniuria' e 'obligatio ex delicto'*, in *SDHI*, XIII-XIV, 1947-48, 142 ss., con la recensione di S. DI PAOLA, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, V, 1951-52, 3 s. dell'estratto.

*nomine* per l'ingiuria personalmente subita tramite la figlia<sup>15</sup>, e una esperibile pure *suo nomine* dal marito per l'ingiuria arrecatagli attraverso la moglie<sup>16</sup>.

Si può notare che Gaio, trattando dell'ingiuria che il padre o il marito possono subire tramite i figli o la moglie, non fa alcuna allusione all'elemento soggettivo del delitto, non specifica cioè se l'ingiuria fatta al figlio o alla moglie debba essere indirizzata a offendere il padre o il marito. La mancanza di questa precisazione fa pensare che l'ingiuria fatta al figlio o alla moglie sia di per sé idonea a offendere il padre o il marito. In altre parole, pare essere il vincolo, piuttosto che l'intenzione di ingiuriare il padre o il marito, a determinare l'ingiuria da essi patita<sup>17</sup>. Se così non fosse, sarebbe infatti del tutto irrilevante la presenza di quello specifico vincolo, dato che l'elemento soggettivo potrebbe sussistere anche a prescindere da esso, e così per esempio dove si intenda ingiuriare taluno per il tramite dell'amico, o del vicino di casa, o di qualcun altro non legato da rapporti così precipui quali sono quelli che derivano dalla *patria potestas* o dal matrimonio.

E arriviamo così al punto che ci interessa di più, quello delle ingiurie allo schiavo. Spiegato che l'ingiuria fatta al figlio o alla moglie offende tanto loro quanto il padre o il marito, Gaio dice:

Gai 3.222: *Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per eum fieri videtur; non tamen iisdem modis, quibus etiam per liberos nostros vel uxores iniuriam pati videmur, sed ita, cum quid atrocius commissum fuerit, quod*

---

<sup>15</sup> Sul fondamento della protezione accordata al *pater familias* per le *iniuriae* provocategli attraverso le offese ai figli sottoposti alla sua potestà, v. M. GUERRERO LEBRÓN, *La iniuria*, cit., 2005, 182 ss.; M. F. CURSI, *Iniuria*, cit., 273; M. L. BICCARI, *Atrocitas*, cit., 44 s., nt. 61.

<sup>16</sup> Sulla ragione che giustifica l'azione *suo nomine* del marito per le ingiurie arrecate alla moglie, v. M. L. BICCARI, *Atrocitas*, cit., 44 ss.

<sup>17</sup> L'ipotesi trova conferma nei testi dei giuristi di età successiva, nei quali si dice espressamente che il padre e il marito possono agire *suo nomine* anche quando il reo abbia agito ignorando il concreto vincolo che legava l'attore alla vittima, purché conoscesse lo *status* di *filius familias* o di *uxor* della vittima, in quanto chi conosce questi stati vuole, tramite il figlio o la moglie, ingiuriare il padre o il marito chiunque egli sia (v. oltre, nt. 45): la prova dell'ignoranza del concreto legame dell'attore alla vittima non sarebbe dunque bastata al convenuto per evitare la condanna.

*aperte in contumeliam domini fieri videtur, veluti si quis alienum servum verberaverit, et in hunc casum formula proponitur; at si quis servo convicium fecerit vel pugno eum percusserit, non proponitur ulla formula nec temere petenti datur.*

Stando a quel che insegna Gaio, dunque, sul piano giuridico lo schiavo non può essere vittima di un'ingiuria<sup>18</sup>: ma se *ipsi servo* non si fa *iniuria*, la si fa per suo tramite (*per eum*) al padrone. Non però negli stessi modi nei quali si è considerati vittime di ingiuria tramite i figli e le mogli, ma solamente quando nei confronti dello schiavo sia stato tenuto un comportamento molto crudele, che risulti palesemente offensivo per il padrone, quale la fustigazione dello schiavo: solo per questo caso, afferma Gaio, il pretore accorda una azione. Ed è chiaro che l'azione cui allude il giurista è quella che si sta qui esaminando, quella cioè basata sull'editto speciale *de iniuriis quae servis fiunt*<sup>19</sup>. Dunque, mentre qualsiasi ingiuria fatta ai figli in potestà o alle mogli si traduce di per sé in una ingiuria anche del padre o del marito<sup>20</sup>, lo stesso non può dirsi per le ingiurie agli schiavi, che rilevano solo come ingiurie fatte al padrone ed esclusivamente nei casi previsti dall'editto speciale.

Va notato che Gaio non precisa se l'azione basata sull'editto speciale sarà esercitata dal proprietario in nome proprio o in nome dello schiavo; tuttavia, la premessa *Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per eum fieri videtur* e il confronto con il precedente § 221 relativo all'ingiuria subita *per liberos nostros, quos in potestate habemus, item per uxores nostras*, lasciano chiaramente intendere che, secondo Gaio, il proprietario

---

<sup>18</sup> Che potesse esserlo sul piano sociale lo evidenzia bene W. BUCHWITZ, *Fremde Sklaven als Erben. Sozialer Aufstieg durch Dritte*, in 'Homo', 'caput', 'persona'. *La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, a cura di A. Corbino, M. Humbert, G. Negri, Pavia, 2010, 399, citando una controversia di Seneca (Sen. *contr.* 7.6.3), nella quale il padre che ha sposato sua figlia a uno schiavo è accusato di aver fatto con ciò un gravissimo torto non solo a sua figlia, ma anche allo schiavo (*gravissima ipsi quoque servo facta est iniuria ... fecit enim servo iniuriam*).

<sup>19</sup> Tant'è che, come già ricordato (sopra, nt. 1), proprio sulla base di questo passaggio del manuale gaiano Lenel ipotizza che il modello editto della formula fosse costruito sul caso della *verberatio contra bonos mores*.

<sup>20</sup> Padre e marito che, come Gaio ha chiarito nel precedente § 221, potranno quindi agire in nome proprio.

il quale avesse agito in base all'editto speciale per l'ingiuria subita tramite lo schiavo (*per eum*) lo avrebbe fatto *suo nomine*, e non *servi nomine* <sup>21</sup>.

Con le parole *quod aperte in contumeliam domini fieri videtur* riferite al *quid atrocius*, Gaio sembra poi voler dire che la gravità del comportamento tenuto nei confronti dello schiavo altrui rende di per sé evidente l'offesa per il padrone. L'evidenza dell'offesa implica allora che il padrone, agendo *suo nomine* in base all'editto speciale, non avrà bisogno di dimostrare anche una specifica intenzione del convenuto di offendere lui<sup>22</sup>, essendo sufficiente la prova della *verberatio* e della sua contrarietà al buon costume<sup>23</sup> che di per sé implicano l'ingiuria. Ma ritenere che l'offesa sia implicita nella gravità della condotta non esclude che il convenuto possa evitare la condanna dimostrando l'inesistenza della volontà di offendere, prova raggiunta nel modo più semplice dimostrando l'ignoranza del rapporto proprietario. Ciò sembra testimoniato da una soluzione di Mela riferita da Ulpiano, sulla quale torneremo. A questo punto è sufficiente rilevare che quella gaiana risulta essere una interpretazione risalente dell'editto speciale, una interpretazione che probabilmente era pacifica e consolidata.

Spiegato che il pretore propone una azione per il solo caso di ingiurie molto gravi, quali la *verberatio*, Gaio conclude dicendo che non è invece prevista una azione per il caso di lieve aggressione, quale un dileggio o un pugno, e che al proprietario che ne richieda una al magistrato, questi la negherà qualora la richiesta risulti avanzata temerariamente. Il riferimento è qui probabilmente alla seconda clausola dell'editto speciale, quella cioè che riservava al pretore la facoltà di accordare una azione previa *causae cognitio* in presenza di aggressioni allo schiavo altrui diverse dalla *verberatio* e dalla *quaestio*.

Per concludere, sembra quindi che nella concezione di Gaio l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* giustifichi una azione *suo nomine* del padrone per

---

<sup>21</sup> Cfr. M. F. CURSI, *Pati iniuriam*, cit., 270 e 274.

<sup>22</sup> Specifica intenzione alla quale, del resto, la clausola edittale di promessa dell'azione non fa riferimento.

<sup>23</sup> Oppure della *quaestio* e della assenza di autorizzazione del proprietario, oltre che della sua proprietà dello schiavo.

le sole ingiurie fatte al servo che in ragione della loro gravità (valutata a priori dal pretore per la *verberatio adversus bonos mores* e per la *quaestio iniussu domini*, e riconosciuta di volta in volta dal magistrato per i comportamenti diversi da questi) erano considerate offensive per il proprietario.

3. *Il commento di Ulpiano alla clausola edittale 'de iniuriis quae servis fiunt' e la sua interpretazione ad opera di Silvio Perozzi e Roland Wittmann*

Diversamente da Gaio, il quale esclude che possa farsi una ingiuria *ipsi servo* e ritiene implicitamente fatto *in contumeliam domini* il *quid atrocius* fatto allo schiavo, Ulpiano, nel commentare la clausola edittale *de iniuriis quae servis fiunt*, distingue tra ingiuria fatta allo schiavo per farla al suo padrone e ingiuria fatta allo schiavo non per insultare il suo padrone, vale a dire l'ingiuria fatta *ipsi servo*.

Ulp. [77] <57> *ad ed. D. 47.10.15.35: Si quis sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret, video dominum iniuriarum agere posse suo nomine: si vero non ad suggillationem domini id fecit, ipsi servo facta iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret: hanc enim et servum sentire palam est.*

43. *Praetor ait: 'Si quid aliud factum esse dicitur, causa cognita iudicium dabo'. proinde si quidem verberatus sit servus vel tormentis de eo quaestio habita est, sine causae cognitione iudicium in eum competit, si vero aliam iniuriam passus sit, non aliter competit quam causa cognita.*

44. *Itaque praetor non ex omni causa iniuriarum iudicium servi nomine promittit: nam si leviter percussus sit vel maledictum ei leviter, non dabit actionem: at si infamatus sit vel facto aliquo vel carmine scripto, puto causae cognitionem praetoris porrigendam et ad servi qualitatem: etenim multum interest, qualis servus sit, bonae frugi, ordinarius, dispensator, an vero vulgaris vel mediastinus an qualisqualis. et quid si compeditus vel male notus vel notae extremae? habebit igitur praetor rationem tam iniuriae, quae admessa dicitur, quam personae servi, in quem admessa dicitur, et sic aut permittet aut denegabit actionem.*

45. *Interdum iniuria servo facta ad dominum redundat, interdum non: nam si pro libero se gerentem aut cum eum alterius potius quam meum existimat quis, non*

*caesurus eum, si meum scisset, non posse eum, quasi mihi iniuriam fecerit, sic conveniri Mela scribit.*

47. *Si usum fructum in servo habeam, tu proprietatem, isque verberatus sit vel quaestio de eo habita, iniuriarum actio magis proprietario quam mihi competit. idemque probatur et si servum meum, quem bona fide possidebam, cecideris: domino enim magis competit iniuriarum actio.*

48. *Item, si liberum hominem, qui mihi bona fide serviebat, quis ceciderit, distinguendum est, ut si in contumeliam <meam> pulsatus sit, competat mihi iniuriarum actio. idem ergo et si in servo alieno bona fide mihi serviente, ut totiens admittamus iniuriarum actionem, quotiens in meam contumeliam iniuria ei facta sit. nam ipsius quidem servi nomine domino dabimus iniuriarum actionem. si autem me tangat et pulset, iniuriarum mihi quoque est. ergo et in fructuario idem distinguere potest.*

In caso di ingiuria recata allo schiavo per farla al suo padrone (*si quis sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret*), Ulpiano ritiene che il proprietario possa agire *suo nomine*. A questa prima ipotesi il giurista contrappone l'ingiuria fatta allo schiavo non per fare un affronto al suo padrone (*non ad suggillationem domini*) e sostiene che l'ingiuria fatta allo schiavo stesso (*ipsi servo facta iniuria*) non deve essere lasciata impunita dal pretore, soprattutto nei casi della *verberatio* e della *quaestio*, in quanto è palese che pure uno schiavo percepisce questa ingiuria (*hanc enim et servum sentire palam est*). Nel § 35 Ulpiano non specifica che l'azione per l'ingiuria *ipsi servo facta* sarà esperibile dal padrone *servi nomine*. Che per lui questa azione del padrone sia esperita *servi nomine* risulta peraltro dal § 48 dove, a proposito dell'ingiuria fatta al *servus alienus bona fide serviens*, Ulpiano contrappone l'ingiuria fatta allo schiavo *in contumeliam* del proprietario apparente e l'ingiuria fatta *ipsi servo*, per la quale ritiene debba essere data per l'appunto una azione *servi nomine* al *dominus* (*idem* per il caso di ingiuria fatta al servo oggetto di usufrutto). Va poi aggiunto, a conferma della notazione, che nel § 44, commentando la clausola edittale nella quale è promessa una azione *causa cognita* per le ingiurie allo schiavo diverse dalla *verberatio* e dalla *quaestio*, Ulpiano parla esclusivamente di una azione *servi nomine*.

Già sulla base di questi dati risulta difficile accogliere le interpretazioni dottrinali che mirano ad attribuire a Ulpiano una

posizione non diversa da quella di Gaio. Mi riferisco, in particolare, alle tesi di Silvio Perozzi e di Roland Wittmann, alle quali si è già fatto cenno in premessa.

Per arrivare a questa conclusione, il primo<sup>24</sup> è costretto a ipotizzare una interpolazione del § 35. Rilevato che solo in Ulpiano si trova la distinzione tra le due azioni, quella *suo nomine* e quella *servi nomine* che il padrone ha in base allo stesso editto, e che la distinzione non è presente né nell'editto né in Gaio, Perozzi ritiene che neppure Ulpiano distinguesse, e che professasse invece la stessa idea che Gaio esprimeva dicendo «*Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per eum fieri videtur*» (Gai 3.222). Anche Ulpiano avrebbe dunque ammesso, in base all'editto, una sola azione *servi nomine*<sup>25</sup> diretta a tutelare l'onore del padrone contro le offese ad esso implicite nel fatto che si colpiva un suo servo, e il tenore originale del § 35 sarebbe stato il seguente: *Si quis sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret, video dominum iniuriarum agere posse suo nomine: si vero non ad suggillationem domini id fecit, <tunc edictum locum habet> [ipsi servo facta iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret: hanc enim et servum sentire palam est]*<sup>26</sup>. Secondo Perozzi, quindi, l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* avrebbe avuto lo scopo di tutelare la dignità dei padroni contro le offese derivanti dal fatto obiettivo che qualcuno si permetteva di maltrattare i loro schiavi; qualora invece il fatto fosse stato commesso con l'intenzione di ingiuriare il padrone, non avrebbe trovato applicazione l'editto speciale, ma quello generale sull'*iniuria*. Lo studioso attribuisce quindi a Giustiniano l'idea di una azione spettante al padrone a tutela dell'onore servile (*servi nomine* in questo senso)<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> S. PEROZZI, *Istituzioni*, cit., 209 s., e nt. 4.

<sup>25</sup> Non nel senso di azione a tutela dell'onore servile, in quanto l'idea di una azione *servi nomine* così intesa risalirebbe, secondo Perozzi, solamente a Giustiniano.

<sup>26</sup> Di conseguenza, nel § 48 Perozzi ipotizza l'interpolazione della frase *nam ... quoque est*.

<sup>27</sup> Di conseguenza, Perozzi ritiene del tutto infondata la già riferita ipotesi di O. LENEL, *Das 'Edictum'*, cit., 401, secondo il quale, qualora il proprietario agisse non *servi nomine*, ma *suo nomine*, la *demonstratio* avrebbe contenuto il riferimento alla intenzione del convenuto di offenderlo.

Contro l'interpretazione di Perozzi si può peraltro obiettare che il suo sospetto di interpolazione non si giustifica alla luce di quanto si legge nelle Istituzioni di Giustiniano, le quali, ricalcando il manuale gaiano, ribadiscono che gli schiavi non possono essere vittime di ingiuria<sup>28</sup>.

Quanto a Wittmann<sup>29</sup>, il suo ragionamento poggia sulla considerazione che il commento di Ulpiano comincia nel § 35 con una riflessione relativa alla necessità dell'editto *de iniuriis quae servis fiunt (ipsi servo facta iniuria inulta a praetore relinqui non debuit)*: senza l'editto, cioè, in caso di ingiurie fatte allo schiavo il proprietario avrebbe potuto esperire l'azione per le ingiurie<sup>30</sup> solamente quando il comportamento del reo fosse stato direttamente indirizzato ad offendere lui (*si sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret; si ad suggillationem domini id fecit*)<sup>31</sup>. Contrappo-

---

<sup>28</sup> I. 4.4.3: *Servis autem ipsis quidem nulla iniuria fieri intellegitur, sed domino per eos fieri videtur: non tamen isdem modis, quibus etiam per liberos et uxores, sed ita cum quid atrocius commissum fuerit et quod aperte ad contumeliam domini respicit. veluti si quis alienum servum verberaverit, et in hunc casum actio proponitur: at si quis servo convicium fecerit vel pugno eum percusserit, nulla in eum actio domino competit.*

<sup>29</sup> R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 339 ss.

<sup>30</sup> Vale a dire, l'azione generale per le ingiurie: benché Wittmann qui non lo specifichi, l'idea che questa azione fosse quella generale risulta chiaramente dal contesto della sua ricerca e in particolare dall'esame che egli dedica a Paul. 19 *ad ed. D.* 47.10.26: R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 353 ss. È utile ricordare che lo studioso nega l'esistenza di un editto generale *de iniuriis*, e ritiene che l'azione generale di ingiurie si fondasse sull'editto *de iniuriis aestimandis*: R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 299 ss., 358.

<sup>31</sup> Poiché Ulpiano non adduce esempi, R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 339 e nt. 139, ipotizza che un caso potrebbe essere quello di chi picchi uno schiavo altrui in presenza del proprietario e nonostante la protesta del proprietario, al fine di esporre allo scherno il proprietario stesso, e cita poi il caso tramandato in Paul. 19 *ad ed. D.* 47.10.26 (al quale successivamente dedica una dettagliata esegesi nelle pp. 353 ss.). Qui Paolo afferma che a suo modo di vedere, se qualcuno si fa beffa di uno schiavo altrui (ad esempio persuadendo lo schiavo a frequentare bettole o a giocare d'azzardo), il padrone riceve una ingiuria anche se lo schiavo è consenziente, a condizione però che il reo abbia agito con l'*animus iniuriae faciendae*, il che presuppone che il reo conoscesse il padrone dello schiavo: Wittmann ritiene che, in ragione della *suggillatio domini*, il padrone potrà in questo caso esperire *suo nomine* l'azione generale di ingiurie, e non l'azione *servi nomine* basata sull'editto *de iniuriis quae servis fiunt*. Su questo testo, che presenta notevoli difficoltà interpretative specie sotto il profilo dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della concessione dell'azione, v. anche B. ALBANESE, *'Actio*

all'azione generale esperibile dal proprietario *suo nomine* quella *servi nomine* basata sull'editto, Ulpiano non si sarebbe però posto in conflitto con l'opinione di Gaio per il quale, dal punto di vista giuridico, c'è sempre solo una *iniuria* nei confronti del proprietario (3.222). Secondo Wittmann, infatti, l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* puniva chi avesse agito non *ad suggillationem domini* (D. 47.10.15.35), ma comunque *in contumeliam domini* (Gai 3.222) per aver leso il 'Bestimmungsrecht' del proprietario sullo schiavo<sup>32</sup>. Nel mancato rispetto del 'Bestimmungsrecht' del proprietario starebbe dunque la *contumelia domini* della quale parla Gaio in relazione alla *verberatio* dello schiavo altrui<sup>33</sup>.

---

*servi corrupti*', Palermo, 1959, 27 ss. e M. GUERRERO LEBRÓN, *La injuria*, cit., 136 ss., con una rassegna bibliografica.

<sup>32</sup> Secondo R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 296 s. e nt. 26, quindi, l'espressione *servi nomine* riferita all'azione esperibile dal *dominus* in base all'editto *de iniuriis quae servis fiunt*, non significa 'in nome del servo', ma descrive solamente la persona contro la quale è di fatto diretta l'offesa che giustifica l'azione.

<sup>33</sup> La tesi di Wittmann è accolta da M. HAGEMANN, *'Iniuria'. Von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation*, Köln-Weimar-Wien, 1998, 84 ss., spec. 87, il quale fra l'altro rileva (p. 85, nt. 160) che accettando questa interpretazione diventa superflua l'ipotesi di interpolazione del testo di Ulpiano avanzata da Perozzi. Va peraltro rilevato come, criticando J. H. VAN MEURS, *'Iniuria'*, cit., 278 ss. (il quale spiega il contrasto tra il testo di Ulpiano e il testo di Gaio ipotizzando che nell'arco temporale che li separa la personalità giuridica dello schiavo sarebbe stata viepiù tenuta in considerazione, fino a riconoscere nello schiavo una possibile vittima dell'*iniuria* dal punto di vista giuridico, il che spiegherebbe alcuni testi dell'epoca tardo-classica nei quali compare la locuzione *iniuria servo facta* o altra analoga espressione, e in particolare Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.10.1.3 e 6; Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.13 pr.; Ulp. [77]<57> *ad ed.* D. 47.10.15.35-43-45-48; Paul. 55 *ad ed.* D. 47.10.18.1; Ulp. 42 *ad Sab.* D. 47.10.30 pr.; Imp. Alex. A. Syro C. 9.35.1 [a. 222]; Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Marciano C. 9.35.8 [a. 294]; I. 4.4.4; I. 4.4.6), Hagemann ritenga che i riferimenti a offese arrecate allo schiavo presenti nei testi tardo-classici siano una semplice conseguenza della particolare duplice posizione dello schiavo, *res* e *persona*, e corrispondano dunque al naturale uso linguistico. Così, quando Ulpiano parla di *iniuria ipsi servo facta* egli dice solamente che è effettivamente lo schiavo che riceve le bastonate. Pertanto, l'uso linguistico che descrive la reale situazione non concorda necessariamente con la situazione giuridica e non potrebbe giustificare il cambiamento giuridico ipotizzato da van Meurs. Il che vale, secondo Hagemann (p. 86, nt. 166) anche per la chiusa di Ulp. [77]<57> *ad ed.* D. 47.10.15.35 (*hanc enim et servum sentire palam est*), benché lo studioso riconosca che la considerazione in essa

Una prima obiezione che si può muovere alla tesi di Wittmann è che, se così fosse, non si riuscirebbe a spiegare la considerazione ‘*hanc enim et servum sentire palam est*’ che si legge alla fine di D. 47.10.15.35.

Inoltre, la sottile distinzione tra ingiuria fatta allo schiavo *ad suggillationem domini*, che giustificerebbe l’azione generale, e ingiuria fatta allo schiavo *in contumeliam domini*, che fonderebbe l’azione basata sull’editto speciale, sembra non reggere alla luce del § 48 di D. 47.10.15. Qui, a proposito dell’ingiuria fatta allo schiavo altrui che mi serve in buona fede, Ulpiano afferma che l’azione spetta a me tutte le volte che l’ingiuria sia stata fatta *in contumeliam meam*; infatti, aggiunge, daremo al *dominus* l’*actio iniuriarum ipsius servi nomine*. Benché Ulpiano non specifichi se io agirò *meo nomine* o *servi nomine*, la contrapposizione dell’azione che spetta a me quando l’aggressore abbia agito *in contumeliam meam* all’azione che spetta al *dominus* per l’ingiuria fatta *ipsi servo*, lascia chiaramente intendere che io agirò *meo nomine*: questa contrapposizione sembra infatti ribadire quella proposta da Ulpiano in esordio al commento *de iniuriis quae servis fiunt* (§ 35) tra ingiurie fatte allo schiavo *ut domino faceret/ad suggillationem domini*, per le quali il proprietario agisce *suo nomine*, e ingiurie fatte *ipsi servo*, per le quali il proprietario agisce *servi nomine*<sup>34</sup>; e di conseguenza, nella contrapposizione contenuta nel § 48 sembra che l’espressione *in contumeliam meam* assuma lo stesso significato dell’espressione *ad suggillationem domini* utilizzata da Ulpiano nel § 35. Lo stesso discorso vale per il servo oggetto di usufrutto (terzo caso menzionato nel § 48)<sup>35</sup>, e può ripetersi anche, *mutatis mutandis*, per la prima fattispecie esaminata da Ulpiano nel § 48 di D. 47.10.15, che è

---

contenuta risulti superflua quando si parta dall’idea che l’*iniuria* colpiva solo il *dominus*. A questo proposito, occorre però rilevare che – partendo da quell’idea – la chiusa sarebbe non già superflua, bensì contraddittoria. E la contraddizione dovrebbe allora avvalorare quel sospetto di interpolazione che, ipotizzato da Perozzi, Hagemann ritiene invece superato dalla interpretazione di Wittmann.

<sup>34</sup> Tant’è che O. LENEL, *Das ‘Edictum’*, cit., 401, nt. 18, cita il § 48, insieme al § 35 di Ulp. [77] <57> *ad ed.* D. 47.10.15, tra quelli dai quali risulta che il padrone poteva agire *suo nomine*, anziché *servi nomine*.

<sup>35</sup> Cioè, azione *suo nomine* dell’usufruttuario quando l’aggressore abbia agito *in contumeliam fructuarii* e azione *servi nomine* del nudo proprietario per l’ingiuria fatta *ipsi servo*.

quella del *liber homo* che mi serve in buona fede. Anche in questo caso Ulpiano afferma infatti che a me compete l'*actio iniuriarum* quando il *liber homo bona fide mihi serviens* sia stato colpito in *meam contumeliam* (in tal caso non può ovviamente venire in considerazione una azione *servi nomine* in contrapposizione all'azione che spetta a me *meo nomine*, ma Ulpiano non si sofferma sull'azione esperibile, evidentemente *suo nomine*, dal *liber homo*). Ebbene, secondo Wittmann la *contumelia* che giustifica le azioni concesse da Ulpiano al proprietario apparente e all'usufruttuario consiste nella lesione del loro 'Bestimmungsrecht' perché l'offesa consistente nella lesione di questo diritto è ravvisabile anche quando esso sia solo presunto: l'azione esperibile dal proprietario apparente è dunque, per Wittmann, l'azione basata sull'editto *de iniuriis quae servis fiunt*<sup>36</sup>, azione che, stando alla sua ricostruzione, l'apparente proprietario dovrebbe esperire *servi nomine* al pari del proprietario (ricordiamo infatti che il presupposto della tesi di Wittmann è che l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* fonda una azione *servi nomine* del *dominus* quando il reo, facendo ingiuria *ipsi servo*, abbia agito *non ad suggillationem domini*, ma *in contumeliam domini*). In questo modo, però, diventa davvero difficile capire il senso del discorso di Ulpiano quando, dopo aver detto che l'azione per le ingiurie fatte al servo altrui *bona fide mihi serviens* spetta a me se l'aggressore ha agito *in contumeliam meam*, aggiunge che 'infatti' (*nam*) l'azione *servi nomine* spetta al proprietario. L'interpretazione del passo diventa invece molto più semplice se, come si diceva poc'anzi, si attribuisce all'espressione *in contumeliam meam* lo stesso significato che nel § 35 hanno le espressioni *si sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret* e *ad suggillationem domini*, e si ritiene quindi che l'apparente proprietario potrà esperire *suo nomine* l'*actio iniuriarum* ogni qual volta l'aggressore abbia colpito lo schiavo per offendere lui (*in contumeliam domini; ad suggillationem domini; sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret*), dal momento che l'azione *servi nomine* per l'ingiuria fatta *ipsi servo* spetta al vero proprietario<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 342, 296 s.

<sup>37</sup> Più di recente anche S. FUSCO, 'De iniuriis quae servis fiunt'. Un caso di rilevanza giuridica della 'persona servi?', in 'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano, a cura di A. Corbino, M. Humbert,

G. Negri, Pavia, 2010, 427 ss., sia pure senza menzionare Perozzi e Wittmann, ha sostenuto che l'azione *servi nomine* mirava alla tutela del *dominus* e non della *persona servi*. L'autrice arriva a questa conclusione sulla base di un confronto tra i casi contemplati nei §§ 45 e 48, con una argomentazione che francamente non mi è sempre del tutto chiara. Se non capisco male, l'idea è che nei casi del § 45 (ingiuria a uno schiavo mio che si comporta da uomo libero e ingiuria a uno schiavo mio che l'aggressore crede essere di altri) manca una sia pure implicita intenzione di offendere il *dominus*, al quale dunque non è concessa alcuna azione, nemmeno quella *servi nomine* che infatti non è menzionata. Nei casi del § 48, e più in particolare nel caso del *servus alienus bona fide serviens* e dello schiavo oggetto di usufrutto, se l'aggressore non ha agito per ingiuriare il proprietario apparente o l'usufruttuario, si accorda al proprietario l'azione *servi nomine* in quanto l'*animus* di ingiuriarlo sarebbe implicito nel fatto che un *servus* ha sempre un *dominus*. Si chiarirebbe così anche l'opinione di Gaio, il quale «afferma che la formula non sarà concessa *temere*, cioè automaticamente, per le condotte ingiuriose lievi, ... ma solo per quelle apertamente offensive del *dominus*, come la *verberatio*»: dalle due posizioni di Gaio e Ulpiano si capirebbe quindi che «la giurisprudenza avvertiva la preoccupazione di non lasciare impunita la lesione, soprattutto grave, nei confronti del *servus*, anche in quelle ipotesi in cui questa non fosse palesemente riconducibile al relativo *dominus*. ... tale pensiero ... nasceva ... dalla necessità di tutelare il *dominus* anche per le offese a lui rivolte indirettamente». L'autrice coerentemente afferma quindi che l'inciso *servi nomine* significa non «in nome del servo», ma «in ragione dell'*iniuria* fatta allo schiavo», e che nella frase finale *hanc enim et servum sentire palam est* il significato del verbo *sentire* è quello di sentire fisicamente e materialmente le ingiurie (*verberatio* e *quaestio*). Contro tale ricostruzione si può innanzi tutto obiettare che il silenzio di Ulpiano sull'*actio servi nomine* nel § 45 non implica necessariamente che il giurista, esclusa l'azione *suo nomine* del proprietario che l'aggressore non aveva voluto ingiuriare, non riconoscesse però al proprietario la possibilità di agire *servi nomine*. Sul punto tornerò più avanti. Non si vede poi che senso avrebbe motivare la concessione di una azione diretta a tutelare l'onore del *dominus* con l'argomento che anche lo schiavo sente fisicamente la *verberatio* o la *quaestio*. Fra l'altro, nella trattazione dell'*iniuria* contenuta nei libri 56 e 57 *ad ed.*, Ulpiano, per quanto ci è dato saperne, usa solo un'altra volta il verbo *sentire* a proposito della persona colpita dall'ingiuria, ossia in D. 47.10.1.3.2, dove, riferendosi a *impuberi* e *furiosi*, dice che una persona può essere vittima di ingiuria benché non la senta (*Itaque pati quis iniuriam, etiamsi non sentiat, potest*): ed è chiaro che anche l'*impubere* e il *furioso* 'sentono fisicamente' l'ingiuria. Per queste e per altre ragioni che risulteranno evidenti dalla ricostruzione che sarà proposta, nemmeno la tesi della Fusco pare condivisibile. Un tentativo di conciliare le posizioni di Gaio e di Ulpiano si trova anche in W. BUCHWITZ, *Fremde Sklaven*, cit., 397 ss. Questi osserva che nella affermazione contenuta in Gai 3.222 (*Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per eum fieri videtur*) la scelta delle parole *intellegitur* e *videbitur* mostra che

#### 4. L'ingiuria 'per alias personas' nel commentario ulpiano

Essendo parsi poco convincenti i tentativi di conciliare le opinioni di Gaio e di Ulpiano, mi pare che la strada giusta da percorrere per comprendere la diversa concezione di Ulpiano sia quella seguita da Floriana Cursi, ossia quella di leggere i passi del commento ulpiano all'editto *de iniuriis quae servis fiunt* nel quadro più generale della dottrina dell'ingiuria recata *per alias personas*, di cui Ulpiano si occupa nelle considerazioni introduttive all'*iniuria* contenute nel suo 56° commentario all'editto<sup>38</sup>.

Ulp. 56 *ad ed. D. 47.10.1.3: Item aut per semet ipsum alicui fit iniuria aut per alias personas. per semet, cum directo ipsi cui patri familias vel matri familias fit iniuria: per alias, cum per consequentias fit, cum fit liberis meis vel servis meis vel uxori nuruive: spectat enim ad nos iniuria, quae in his fit, qui vel potestati nostrae vel affectui subiecti sint.*

5. *Usque adeo autem iniuria, quae fit liberis nostris, nostrum pudorem pertingit, ut etiamsi volentem filium quis vendiderit, patri suo quidem nomine competit iniuriarum actio, filii vero nomine non competit, quia nulla iniuria est, quae in volentem fiat.*

8. *Sive autem sciat quis filium meum esse vel uxorem meam, sive ignoraverit, habere me meo nomine actionem Neratius scripsit.*

9. *Idem ait Neratius ex una iniuria interdum tribus oriri iniuriarum actionem neque ullius actionem per alium consumi. ut puta uxori meae filiae familias iniuria facta est: et mihi et patri eius et ipsi iniuriarum actio incipiet competere.*

---

l'ingiuria fatta allo schiavo stesso è presentata come ingiuria al padrone per mezzo di una finzione, e che quindi Gaio si riferiva solo alla azione esperibile dal *dominus* in nome dello schiavo (mentre in caso di ingiuria fatta allo schiavo per offendere il padrone questi avrebbe avuto una azione in nome proprio). Contro questa tesi si può però ripetere quel che si è già detto, ossia che è vero che nel § 222 Gaio non specifica se la formula proposta nell'editto del pretore dovesse essere esperita dal padrone *suo nomine* o *servi nomine*, ma che il confronto con il precedente § 221 mostra che Gaio non poteva che riferirsi a una azione esperibile dal padrone *suo nomine*.

<sup>38</sup> O. LENEL, *Das 'Edictum'*, cit., 397, nt. 2.

Nel § 3 il giurista severiano dice che si fa ingiuria a qualcuno o direttamente (*per semet ipsum*)<sup>39</sup> o tramite altre persone (*per alias personas*), spiegando che l'ingiuria si fa *per alias personas* quando la si faccia ai figli, agli schiavi, alle mogli e alle nuore altrui, in quanto *spectat ad nos iniuria, quae in his fit, qui vel potestati nostrae vel affectui subiecti sint*<sup>40</sup>.

Ulpiano imposta dunque il tema delle ingiurie fatte *per servum* in modo diverso da Gaio<sup>41</sup>. Quest'ultimo escludeva la possibilità di fare un'ingiuria *ipsi servo* e riconosceva un'ingiuria del padrone *per servum* nei soli casi previsti dall'editto speciale. Ulpiano parla invece di ingiurie fatte

<sup>39</sup> A un *pater familias* o a una *mater familias*, vale a dire a una persona non soggetta ad altrui potestà: sul punto v. R. FIORI, 'Materfamilias', in *BIDR*, XCVI-XCVII, 1993-94, 464, nt. 40 e 497; M. F. CURSI, 'Iniuria', cit., 266, nt. 192; EAD., 'Pati iniuriam', cit., 264.

<sup>40</sup> Altrove (*L'ingiuria, al cadavere e il soggetto passivo dell'illecito*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, Pisa, 2015) ho avuto occasione di osservare che il richiamo all'*affectus* accanto alla *patria potestas* serve a giustificare l'azione che il marito può esperire per l'offesa personalmente subita in caso di ingiuria fatta alla moglie sposata *sine manu*. cfr. M. F., 'Pati iniuriam', cit., 264 s.; v. anche R. WITTMANN, *Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht*, München, 1972, 78, nt. 18. Sotto questo profilo va ricordato che Ulpiano considerava vittima di ingiuria anche lo *sponsus* per l'ingiuria fatta alla *sponsa* (Ulp. [77] <57> *ad ed. D. 47.10.15.24*), nonché la moglie (e il figlio) del liberto per le ingiurie fatte a quest'ultimo (Ulp. 57 *ad ed. D. 47.10.11.8*). Per l'ingiuria dello *sponsus*, v. E. VOLTERRA, *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, in *BIDR*, XI, 1932, ora in *Scritti giuridici*, I, Napoli, 1991, 78 s.; C. CASTELLO, *Lo 'status' personale dei fidanzati nel diritto romano della fine della repubblica e del principato*, in *Estudios in homenaje al profesor J. Iglesias*, III, Madrid, 1988, ora in *Scritti scelti di diritto romano. 'Servi', 'filii', 'nuptae'*, Genova, 2002, 491; R. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*<sup>2</sup>, Padova, 1992, 131 s.; M.F. CURSI, 'Pati iniuriam', cit., 265; M.L. BICCARI, 'Atrocitas', cit., 45 s., nt. 62; un cenno anche in L. INGALLINA, *Profili di responsabilità nel fidanzamento romano. Rilevanza e manifestazione del 'consensus'*, in *Rivista di Diritto Roano*, XVI-XVII, 2016-2017, 16. Per l'ingiuria della moglie del liberto, v. R. ASTOLFI, *Il fidanzamento*, cit., 131. Sulla rilevanza dell'affetto nello sviluppo della c.d. ingiuria indiretta, v. di recente D. NOWICKA, *Family relations in cases concerning 'iniuria'*, in *Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka*, Varsavia, 2016, cit., 625 ss.

<sup>41</sup> Lo rileva anche M.F. CURSI, 'Pati iniuriam', cit., 270, la quale osserva che Ulpiano, distinguendo le ingiurie fatte al *pater familias* tramite le persone soggette a potestà (figli e schiavi) da quelle fatte al *pater familias* tramite le persone alle quali egli è legato da *affectus* (mogli e nuore), attribuisce allo schiavo una posizione non autonoma, ma omologata a quella dei figli soggetti alla patria potestà.

*servis meis* e senza distinzioni, sembrando considerare idonea a ingiuriare il padrone qualsiasi ingiuria fatta allo schiavo, allo stesso modo in cui qualsiasi ingiuria fatta ai *filii familias* e alle mogli è idonea a ingiuriare il *pater* e il marito.

Solo con riguardo all'ingiuria fatta ai figli e alle mogli altrui (cioè alle persone libere soggette alla potestà o all'affetto altrui), però, Ulpiano distingue tra una azione che il padre o il marito può esperire *suo nomine* per l'ingiuria subita tramite moglie o figli<sup>42</sup> e una azione che il padre può esperire *filii nomine* per l'ingiuria direttamente subita dal figlio/figlia<sup>43</sup>. A proposito dell'ingiuria fatta al figlio altrui, infatti, nel § 5 spiega che a tal punto essa riguarda il pudore del padre (*nostrum pudorem pertingit*) che a questi compete l'*actio iniuriarum suo nomine* anche quando non gli compete quella *filii nomine* per assenza di ingiuria al figlio<sup>44</sup>, come ad esempio nel caso in cui uno abbia venduto come schiavo un figlio altrui consenziente. Nei §§ 8 e 9, poi, riferendo quanto scritto da Nerazio, Ulpiano spiega che il padre o il marito ha l'azione *suo nomine* sia quando l'ingiuriante sapeva che la persona aggredita era suo figlio o sua moglie, sia quando lo ignorava<sup>45</sup>; e che talvolta da un'unica ingiuria possono nascere tre

<sup>42</sup> Il padre in ragione della *patria potestas*, il marito in ragione dell'*affectus*.

<sup>43</sup> Non viene in considerazione una azione del marito in nome della moglie perché, scomparsa la *manus*, l'azione in nome della donna può essere esercitata solo dal padre che la abbia in potestà: cfr. M.F. CURSI, '*Pati iniuriam*', cit., 264 ss. Se la donna sposata è *sui iuris* sarà lei stessa ad esercitare l'azione per le ingiurie personalmente subite, ferma restando la possibilità del marito di agire *suo nomine* per l'ingiuria subita *per uxorem* (Paul. 55 *ad ed. D.* 47.10.18.2: ... *et ideo si nupta in nullius potestate sit, non ideo minus eam iniuriarum agere posse, quod et vir suo nomine agat*): D. NOWICKA, *Family Relations*, cit., 634, nt. 36. In presenza di particolari circostanze (assenza del *pater familias* e mancanza di un *procurator* che possa agire in nome del figlio vittima di ingiuria) il pretore, previa *causae cognitio*, poteva accordare al figlio stesso l'azione per le ingiuria subita (cfr. Ulp. 57 *ad ed. D.* 47.10.17.10 ss.): sul punto S. SOLAZZI, *Sulla capacità del 'filius familias' di stare in giudizio*, in *BIDR*, XI, 1898, 113 ss.; A. MANFREDINI, *Contributi allo studio dell' 'iniuria' in età repubblicana*, Milano, 1977, 194, 226 s.; D. NOWICKA, *Family Relations*, cit., 620 ss.

<sup>44</sup> Su questo passo, e in particolare sulla motivazione *quia nulla iniuria est, quae in volentem fiat*, v. di recente E. CALORE, '*Volenti non fit iniuria: una regola romana?*', in *RIDA*, LXII, 2015, 224 ss.

<sup>45</sup> Va evidenziato che Ulpiano, nel riferire l'opinione di Nerazio, afferma che il padre o il marito ha azione *suo nomine* anche quando l'aggressore non sapeva che la vittima era suo figlio o sua moglie (*sive filium meum esse vel uxorem meam ignoraverit*), ritenendo quindi

*actiones iniuriarum* fra loro cumulabili: il caso è di nuovo quello dell'ingiuria fatta a una *filia familias* sposata, ingiuria dalla quale nasce una azione a favore del *pater* (*suo nomine*), una a favore del marito (*suo nomine*) e una a favore della donna (eseribile dal padre *filiae nomine*)<sup>46</sup>.

irrelevante per l'esistenza dell'ingiuria del padre o del marito il fatto che l'aggressore conoscesse il concreto rapporto di filiazione o coniugio; il passo invece non specifica se, per la configurabilità dell'ingiuria *per filium* o *per uxorem*, sia necessaria almeno la conoscenza dello *status* di *filius familias* o di *uxor* della persona offesa. La questione è però trattata nei §§ 4 e 5 di Paul. 55 *ad ed.* D. 47.10.18, dove si legge che il *pater* e il marito non possono agire *suo nomine* quando l'ingiuriante credeva che la vittima fosse un *pater familias* o una vedova (§ 4), e che possono invece farlo quando l'ingiuriante, pur non sapendo chi fosse il *pater* o il marito, sapeva però che la persona aggredita era un *filius familias* o una donna sposata, perché chi conosce tali circostanze vuole ingiuriare, tramite il figlio o la moglie, chiunque ne sia il padre o il marito (*nam qui haec non ignorat, cuicumque patri, cuicumque marito per filium, per uxorem vult facere iniuriam*): cfr. M. HAGEMANN, 'Iniuria', cit., 103 s., e E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II, *Contesti e pensiero*, 257 ss. e nt. 61 (v. anche V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano: studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, 46 e nt. 84; ID., *Empiria e dogmi: la scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino, 1989, 62 e nt. 156, il quale però ravvisa un contrasto tra la soluzione di Nerazio tramandata da Ulpiano e quella che si legge nel passo di Paolo). Paolo fa quindi coincidere la volontà di ingiuriare il *pater* o il marito con la conoscenza dello *status* di *filius familias* o di *uxor* della vittima (cfr. L. DESANTI, *Interpellare de stupro* e '*iniuriae in corpus*': P.S. 5.4.4, in *Annali dell'Università di Ferrara*, n.s., sez. V, IV, 1990, 134, nt. 15). La regola che si ricava da questi passi di Ulpiano e di Paolo ben si armonizza con un'altra regola espressa da Ulpiano sempre all'interno delle considerazioni introduttive all'*iniuria* contenute nel libro 56 *ad edictum*, quando si occupa della questione relativa al soggetto attivo dell'*iniuria*. A tale riguardo il giurista spiega che, siccome l'*iniuria* risulta dall'*affectus*, cioè dalla disposizione d'animo di chi la fa (*cum iniuria ex affectu facientis consistat*: 47.10.3.1), nessuno può *facere iniuriam* se non chi sa di farla, anche se non sappia a chi la fa (*iniuriam ... facere nemo, nisi qui scit se iniuriam facere, etiamsi nesciat cui faciat*: D. 47.10.3.2). È quindi conforme a questa regola che l'aggressore di un figlio o di una moglie altrui sia chiamato a rispondere dell'ingiuria fatta anche al padre o al marito benché abbia agito nella ignoranza del concreto rapporto di filiazione o coniugio. Se dunque non è necessario che l'aggressore conosca l'identità del *pater* o del marito, l'offesa di costoro si giustifica esclusivamente in ragione della *potestas* e dell'*affectus*. Su questi testi v. M. GUERRERO LEBRÓN, *La injuria*, cit., 136 ss.

<sup>46</sup> Per il cumulo delle azioni eseribili dal padre *suo nomine* e *filii nomine*, v. anche Nerat. 5 *membr.* D. 47.10.41; per il cumulo delle azioni che spettano *suo nomine* al padre e al marito della *filia familias* sposata, nonché per il cumulo della azione che spetta *suo nomine* al marito con quella che spetta alla moglie *sui iuris* per l'ingiuria direttamente subita, v. Paul. 55 *ad*

Se riguardo all'ingiuria fatta ai figli e alle mogli Ulpiano distingue tra azione *suo nomine* del padre e del marito e azione *filii nomine* del padre, in queste considerazioni introduttive all'*iniuria* contenute nel 56° commentario all'editto la distinzione non viene invece riproposta in riferimento all'ingiuria fatta agli schiavi. Anzi, nel contesto in esame Ulpiano sembra dare per scontato che l'azione per le ingiurie fatte allo schiavo è una azione che spetta al padrone *suo nomine*. In questa sede, infatti, la casistica dell'ingiuria fatta allo schiavo si ritrova solo all'interno di quella più ampia relativa al tema assai complesso della eredità giacente e della possibilità che tramite l'eredità l'erede acquisti l'azione per una ingiuria commessa prima della sua adizione<sup>47</sup>. Senza poter entrare nel merito del problema, è sufficiente qui notare che esso si pone proprio perché l'ingiuria fatta allo schiavo è considerata una ingiuria fatta al suo padrone, con la conseguenza che la relativa azione del proprietario (evidentemente esperibile *suo nomine*) non si trasmette al suo erede se non dopo la contestazione della lite ad opera del proprietario<sup>48</sup>. Di qui la necessità di individuare il soggetto passivo dell'ingiuria fatta allo schiavo dopo la morte del suo padrone e prima dell'adizione da parte dell'erede e di spiegare in che modo possa riconoscersi all'erede la possibilità di agire, dopo l'adizione, per l'ingiuria fatta allo schiavo durante la giacenza dell'eredità.

---

*ed. D. 47.10.18.2.* Quanto alla *aestimatio iniuriae*, le fonti attestano che essa poteva essere diversa nelle diverse azioni che nascevano dallo stesso fatto ingiurioso: cfr. Ulp. 42 *ad Sab. D. 47.10.30.1* e Paul. 10 *ad Sab. D. 47.10.31*; Paul. 55 *ad ed. D. 47.10.18.2.*

<sup>47</sup> Ulp. 56 *ad ed. D. 47.10.1.6-7*: *Quotiens autem funeri testatoris vel cadaveri fit iniuria, si quidem post aditam hereditatem fiat, dicendum est heredi quodammodo factam (semper enim heredis interest defuncti existimationem purgare): quotiens autem ante aditam hereditatem, magis hereditati, et sic heredi per hereditatem adquiri. denique Iulianus scribit, si corpus testatoris ante aditam hereditatem detentum est, adquiri hereditati actiones dubium non esse. idemque putat et si ante aditam hereditatem servo hereditario iniuria facta fuerit: nam per hereditatem actio heredi adquiritur.* 7. *Labeo scribit, si quis servum hereditarium testamento manumissum ante aditam hereditatem verberaverit, iniuriarum heredem agere posse: at si post aditam hereditatem verberatus sit, sive scit se liberum sive ignorat, ipsum agere posse.* Su questi passi mi sia consentito il rinvio a quanto già osservato in *L'ingiuria*, cit., 339 ss.

<sup>48</sup> Ulp. 57 *ad ed. D. 47.10.13 pr.*

5. *Il commento di Ulpiano all'editto 'de iniuriis quae servis fiunt': una ipotesi interpretativa*

Ulpiano comincia il suo commento all'editto *de iniuriis quae servis fiunt* nel § 35 con la ormai ben nota distinzione tra ingiuria fatta allo schiavo per farla al padrone (*Si quis sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret*) e ingiuria fatta allo schiavo *non ad suggillationem domini* (*si vero non ad suggillationem domini id fecit*).

Si può però notare, cosa trascurata in dottrina, che la distinzione è fatta da Ulpiano per offrire una soluzione che sembra essere non quella corrente o consolidata, quanto piuttosto il frutto di una sua interpretazione. Il dato va evidenziato perché costituisce un elemento a favore dell'idea di una possibile posizione di Ulpiano diversa da quella di altri giuristi, e quindi di una sua possibile concezione diversa da quella gaiana.

Dunque, si diceva, Ulpiano distingue per dire che in caso di ingiuria fatta allo schiavo (*servo*) per farla al padrone, *a suo avviso* (*video*) il proprietario può agire *suo nomine*, mentre nel caso di ingiuria fatta *non ad suggillationem domini*, l'ingiuria fatta allo schiavo stesso (*ipsi servo*) non deve restare impunita/non vendicata da parte del pretore (*inulta a praetore relinquere non debuit*), specie quando sia stata fatta con la *verberatio* o con la tortura (*maxime si verberibus vel quaestione fieret*), perché è evidente che anche lo schiavo sente questa ingiuria (*hanc enim et servum sentire palam est*). Si è già spiegato per quali ragioni l'azione che spetta al padrone quando l'ingiuria è fatta *ipsi servo* è per Ulpiano, benché qui non lo dica espressamente, una azione *servi nomine*<sup>49</sup>.

Va poi notato che, sempre nel § 35, Ulpiano si riferisce esplicitamente all'ingiuria fatta *verberibus vel quaestione* solo a proposito dell'ingiuria fatta *ipsi servo*, mentre riguardo all'ingiuria fatta *servo* per farla al padrone egli parla di *iniuria* senza ulteriori specificazioni. Se ne può dedurre che per lui qualsiasi ingiuria fatta *servo ad suggillationem domini* fosse da questi perseguibile *suo nomine*, e che invece l'azione *servi nomine* per l'ingiuria fatta *ipsi servo* spettasse al padrone nei soli casi previsti dall'editto in

---

<sup>49</sup> Sopra, § 3.

commento, e cioè ‘*maxime*’ in caso di *verberatio* e *quaestio*. Soprattutto, ma non solo: il *maxime* anticipa infatti che l’ingiuria *ipsi servo* non deve restare *inulta* anche in altri casi, ossia in tutti gli altri casi per i quali il pretore deciderà di accordare una azione *causa cognita* sulla base della seconda clausola contenuta nell’editto speciale.

Clausola al cui commento Ulpiano dedica i §§ 43 e 44. Dopo averne riportato il testo e aver evidenziato la differenza fra le due azioni promesse nell’editto, ossia quella per la *verberatio* e per la *quaestio* che compete senza *causae cognitio*, e quella per le altre ingiurie patite dallo schiavo che compete solo previa *causae cognitio*, Ulpiano prosegue nel § 44 affermando che quindi il pretore non promette in ogni caso l’azione per le ingiurie *servi nomine*: in caso di ingiuria lieve, infatti, come una lieve percossa o un *leviter maledictum*<sup>50</sup>, il pretore non concederà l’azione, mentre nel caso in cui lo schiavo venga infamato con uno scritto o in altro modo, la *causae cognitio* del pretore dovrà estendersi a valutare non solo il tipo di ingiuria, ma anche il tipo di schiavo oggetto dell’ingiuria<sup>51</sup>.

Sono però i successivi §§ 45, 47 e 48 che spiegano a mio avviso cosa intenda Ulpiano per azione *servi nomine*, e quale sia la portata della sua innovazione.

Nel § 45 Ulpiano osserva che quindi certe volte l’ingiuria fatta allo schiavo *ad dominum redundat* (ricade/si riversa sul proprietario), e certe volte no, e a tale riguardo riporta un parere di Mela. Questi afferma che se uno ha percosso il mio schiavo che si comportava da uomo libero o che lui credeva essere di altri e che non avrebbe picchiato se avesse saputo che era mio, io non posso convenirlo *quasi mihi iniuriam fecerit*. Cosa significa che non posso convenirlo *quasi mihi iniuriam fecerit*? Significa che Mela sta pensando a una azione basata sull’editto *de iniuriis quae servis fiunt* esperibile dal proprietario *suo nomine*, che però nel caso di specie si sarebbe rivelata infruttuosa perché il convenuto avrebbe potuto

---

<sup>50</sup> Casi che coincidono con il *pugno percutere* e con il *convicium facere* di Gai 3.222: lo rileva R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 344 s.

<sup>51</sup> B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 137 e nt. 599, menziona questo passo fra quelli nei quali l’*iniuria* al servo rileva come «offesa alla sua persona o alla sua dignità» (gli altri passi citati sono il successivo § 45 di Ulp. [77] <57> D. 47.10.15, Imp. Alex. A. Syro (222) C. 9.35.1, e anche Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.10.15.3).

evitare la condanna dimostrando di aver agito nell'ignoranza del rapporto potestativo. Ebbene, stando a questa interpretazione dell'editto, che era quella di Mela, ma che era anche quella di Gaio (*Servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per eum fieri videtur ... sed ita, cum quid atrocius commissum fuerit, quod aperte in contumeliam domini fieri videtur, veluti si quis alienum servum verberaverit*), l'ingiuria fatta al servo sarebbe in tal caso rimasta impunita.

Ulpiano potrebbe allora avere percepito come inaccettabile la situazione creata per effetto di questa interpretazione. In effetti, può apparire inaccettabile che un medesimo comportamento violento e antisociale possa in certi casi fondare l'azione *suo nomine* del padrone, cui sia stata arrecata offesa *per servum*, e in altri casi restare invece impunito perché l'offensore non sapeva che *verberatio* o tortura erano rivolte a uno schiavo, o non sapeva chi fosse il padrone di quello schiavo, o intendeva offendere altri ma non il padrone di quello schiavo. La condotta è la stessa, la violenza è la stessa, il rischio di reazioni o vendette è lo stesso. Può apparire ingiustificato, e addirittura sconsigliato, che *verberatio* e tortura dello schiavo restino impuniti per ignoranza di circostanze che attengono alla sua condizione. Per di più, se l'ignoranza della condizione servile avesse potuto evitare la condanna dell'offensore, la strada per la sua assoluzione era spianata, perché di fronte all'attore che lamentava l'offesa arrecatagli per il tramite dello schiavo verberato o torturato (o simili), il convenuto avrebbe avuto gioco facile a difendersi eccependo il fatto di non aver saputo che la vittima era schiava dell'attore. La via di facili opportunismi poteva quindi essere apparsa sin troppo agevole, o addirittura essersi appalesata come tale nella realtà applicativa.

Proprio questo potrebbe quindi essere l'inconveniente che Ulpiano voleva evitare con la sua nuova interpretazione dell'editto speciale (*si vero non ad suggillationem domini id fecit, ipsi servo facta iniuria inulta a pretore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret*). Ecco che allora nel contesto della trattazione ulpiana la soluzione di Mela assume un diverso e precipuo significato. Il giurista severiano sta infatti spiegando che certe volte l'ingiuria fatta allo schiavo si riflette sul suo padrone e certe volte no. E la frase «*Interdum iniuria servo facta ad dominum redundat, interdum nom*» induce a pensare che per Ulpiano il padrone poteva agire

*suo nomine* quando l'ingiuria fatta allo schiavo si fosse riversata su di lui<sup>52</sup>, mentre in caso contrario poteva agire soltanto *servi nomine*. Pertanto, nel caso ipotizzato da Mela, nel quale l'ingiuria *servo facta ad dominum non redundat*, anche per Ulpiano il padrone non avrebbe potuto agire *suo nomine*; tuttavia, – sottinteso – il padrone avrebbe potuto agire *servi nomine* in base all'editto *de iniuriis quae servis fiunt* per l'ingiuria fatta *ipsi servo*. In questa azione, e in ciò si trova la novità sostanziale del pensiero ulpiano, il convenuto non avrebbe potuto sottrarsi alla condanna invocando la sua ignoranza del rapporto potestativo, perché nell'azione *servi nomine* viene in considerazione la sola ingiuria *ipsi servo facta*.

Nel caso proposto da Mela Ulpiano si limita a riferire, evidentemente per accoglierla, la soluzione che esclude la possibilità di convenire l'autore dell'ingiuria come se avesse fatto una ingiuria al padrone, ossia *suo nomine*. Si è allora qui ipotizzato che Ulpiano riconoscesse invece al proprietario la possibilità di agire *servi nomine* per evitare l'inconveniente che l'ingiuria allo schiavo restasse impunita.

Si tratta ora di verificare se il rischio di questa ingiusta impunità sussistesse anche nelle ipotesi in cui Ulpiano menziona l'azione *servi nomine* in evidente, anche se non esplicita contrapposizione a quella *suo nomine*<sup>53</sup>. I passi fondamentali sono i §§ 47 e 48 di D. 47.10.15.

Nel § 47 Ulpiano prende in considerazione il caso della *verberatio* o della *quaestio* che abbia colpito uno schiavo sul quale io ho l'usufrutto, oppure uno schiavo altrui che io possiedo in buona fede. In entrambi i casi la soluzione è quella di riconoscere al proprietario la legittimazione ad agire. Si può notare che Ulpiano non specifica se l'azione compete al *dominus* in nome proprio o in nome dello schiavo<sup>54</sup>, e non è forse un caso: Ulpiano sta infatti enunciando quella che doveva essere la soluzione condivisa (*probatum*), e dunque una soluzione che, secondo la tradizionale interpretazione dell'editto *de iniuriis quae servis fiunt*, avrebbe

---

<sup>52</sup> Cfr. O. LENEL, *Das 'Edictum'*, cit., 401, nt. 18, che cita il § 45 di D. 47.10.15 tra i passi dai quali risulta che il padrone poteva agire *suo nomine* dimostrando l'intenzione del convenuto di recargli offesa (*A'A infamandi causa*).

<sup>53</sup> V. sopra, nel § 3.

<sup>54</sup> Lo evidenzia anche M. GUERRERO LEBRÓN, *En torno a la injuria*, cit., 343.

riconosciuto al *dominus* l'azione per le ingiurie *suo nomine*. Ebbene, nei casi considerati nel § 47, il soggetto che esercita i poteri del proprietario (usufruttuario, possessore di buona fede) non è in realtà il proprietario; l'aggressore allora, convenuto dal proprietario *suo nomine*, avrebbe potuto evitare la condanna dimostrando la sua ignoranza del rapporto potestativo, e ancora una volta l'ingiuria allo schiavo sarebbe rimasta impunita.

Ecco che allora Ulpiano, accolta la regola per cui in caso di usufrutto o di possesso in buona fede di uno schiavo altrui l'azione basata sull'editto *de iniuriis quae servis fiunt* spetta al proprietario, specifica però nel § 48 (dove è preso in considerazione anche il caso dell'uomo libero *bona fide serviens*) che bisogna distinguere se l'ingiuria è stata fatta allo schiavo *in contumeliam* del proprietario apparente o dell'usufruttuario, oppure no: se sì, l'*actio iniuriarum* spetta al proprietario apparente e all'usufruttuario (evidentemente *suo nomine*)<sup>55</sup>; se no, l'azione per l'ingiuria *ipsi servo facta* deve essere concessa al vero proprietario, ma *servi nomine* (salvo nel caso dell'uomo libero *bona fide serviens*, che evidentemente avrà azione in nome proprio<sup>56</sup>)<sup>57</sup>. Nell'azione *servi nomine* il convenuto non

---

<sup>55</sup> V. sopra, § 3.

<sup>56</sup> E ce la avrà non solo quando non vi sia la *contumelia* del proprietario apparente (con la relativa azione *suo nomine*), ma anche quando quella contumelia vi sia, caso in cui, all'azione *suo nomine* dell'uomo libero, si sarebbe probabilmente aggiunta quella *suo nomine* dell'apparente proprietario: lo attesta con sicurezza I. 4.4.6 per il diritto giustiniano, ma forse anche Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.10.1.7 per il diritto classico, testo sul quale ho avuto altrove l'occasione di soffermarmi (P. ZILLOTTO, *L'ingiuria*, cit., 349 ss.). Sulla possibilità del *liber homo bona fide serviens* di agire *suo nomine* per le ingiurie arrecategli, v. R. REGGI, *'Liber homo bona fide serviens'*, Milano, 1958, 285 s.

<sup>57</sup> Si veda la particolare ricostruzione di C. FERRINI, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, Roma, 1976 (estr. dall'*Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*), 239 s., il quale, senza distinguere tra azione *suo nomine* e *servi nomine*, ritiene che in caso di *verberatio* o di *quaestio* avvenute *in contumeliam* dell'usufruttuario o del possessore di buona fede dello schiavo altrui, l'azione dell'usufruttuario e del proprietario apparente (basata sull'editto *ne quid infamandi causa fiat*) non avrebbe escluso l'azione del proprietario, dato che in queste ipotesi l'editto speciale accordava senz'altro l'azione al *dominus* offeso; qualora invece l'aggressore dello schiavo avesse inteso offendere l'usufruttuario o il proprietario apparente tramite condotte diverse dalla *verberatio* o dalla *quaestio*, l'azione

avrebbe potuto sottrarsi alla condanna dimostrando la sua ignoranza del rapporto proprietario, perché qui non veniva affatto in considerazione una ingiuria al proprietario, ma solo quella fatta *ipsi servo*.

Anche in queste situazioni viene quindi evitata la indesiderata impunità, e trova così conferma l'ipotesi di un disegno interpretativo ulpiano funzionale a colmare i vuoti di tutela lasciati aperti dalla impostazione gaiana.

#### 6. L'azione 'suo nomine' del proprietario nella costruzione di Ulpiano

Nell'ipotesi formulata in queste pagine, è acquisita l'idea che per il caso dell'ingiuria fatta *ipsi servo* Ulpiano abbia riconosciuto al proprietario una azione *servi nomine* sulla base dell'editto *de iniuriis quae servis fiunt*. Non è ancora del tutto chiaro, ed occorre quindi approfondire il tema, se l'azione *suo nomine* di cui il giurista parla in contrapposizione a quella *servi nomine* poggiasse sullo stesso editto speciale come riteneva Lenel e con lui Cannata ipotizzando che l'azione basata sull'editto *de iniuriis quae servis fiunt* esperita dal proprietario *suo nomine* dovesse contenere nella *demonstratio* l'aggiunta *A' A' infamandi causa* o altra simile<sup>58</sup>.

Contro l'idea di una azione *suo nomine* basata sull'editto speciale militano peraltro vari argomenti.

In un primo senso, occorre ricordare che Ulpiano, quando tratta dell'ingiuria che il *dominus* può patire tramite il suo schiavo nelle considerazioni introduttive all'*iniuria*, non distingue, come invece faceva Gaio, tra ingiurie gravi (previste nell'editto speciale) e ingiurie meno gravi (estranee all'editto speciale)<sup>59</sup>. L'assenza della distinzione potrebbe allora dipendere dal fatto che per lui l'ingiuria che il *dominus* subisce *per servum* è ormai sganciata dall'editto speciale, dal quale nasce solo l'azione *servi nomine*, con la conseguenza che l'azione *suo nomine* è in ogni caso quella generale.

---

di costoro avrebbe escluso quella del *dominus* nel caso in cui il pretore, all'esito della *causae cognitio*, avesse ritenuto che il *dominus* non aveva ricevuto alcun nocumento.

<sup>58</sup> Sopra, § 1.

<sup>59</sup> Sopra, § 4.

Ancora, l'azione *suo nomine* era riconosciuta da Ulpiano anche a chi, pur esercitandone i poteri, non era però il proprietario dello schiavo, e dunque non avrebbe teoricamente potuto agire sulla base dell'editto speciale che accordava l'azione al solo proprietario.

Si è poi visto che nel § 35 Ulpiano menziona l'ingiuria fatta con la *verberatio* e con la *quaestio* solo in relazione all'ingiuria fatta *ipsi servo*, mentre nella prima parte del passo egli parla di ingiuria fatta *servo* senza ulteriori specificazioni<sup>60</sup>, con una scissione la quale fa pensare che secondo lui qualsiasi ingiuria fatta allo schiavo *ad suggillationem domini* avrebbe giustificato una azione di questi *suo nomine*, a prescindere dall'editto speciale.

E infine, collegato a quest'ultimo argomento, va ricordata una circostanza già sottolineata, e cioè che Ulpiano, nell'esordio del suo commento all'editto *de iniuriis quae servis fiunt* contenuto nella stesso § 35, presenta come una propria personale opinione la soluzione di riconoscere al proprietario offeso tramite lo schiavo l'azione *suo nomine* (*Si quis sic fecit iniuriam servo, ut domino faceret, video dominum iniuriarum agere posse suo nomine*), con la conseguenza che, se Ulpiano avesse pensato che questa azione *suo nomine* fosse basata sull'editto speciale *de iniuriis quae servi fiunt*, egli risulterebbe aderire a quella opinione tradizionale (di Gaio e di Mela) dalla quale mostra invece di volersi discostare.

Sulla base di tutte queste considerazioni mi sembra dunque preferibile ritenere che, nella nuova prospettiva ulpiana, l'azione per le ingiurie fatte allo schiavo per offenderne il padrone (*ut domino faceret, ad suggillationem domini, in contumeliam domini*) fosse l'azione generale di ingiurie esperibile *suo nomine* dal proprietario (e anche dal proprietario apparente e dall'usufruttuario), e che solo l'azione *servi nomine* spettante al *dominus* per le ingiurie fatte *ipsi servo* poggiasse sull'editto speciale *de iniuriis quae servis fiunt*.

L'ipotesi che per Ulpiano solo l'azione *servi nomine* poggiasse sull'editto speciale *de iniuriis quae servis fiunt* sembra del resto trovare una conferma sia pure indiretta in un passo di Paolo dedicato alla azione redibitoria.

---

<sup>60</sup> Sopra, § 5.

Paul. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.43.5: *Si quis servum emerit et rapto eo vi bonorum raptorum actione quadruplum consecutus est, deinde servum redhibeat, reddere debebit quod accepit: sed si per eum servum iniuriam passus iniuriae nomine egerit, non reddet venditori: aliter forsitan atque si loris ab aliquo caeso <eo> aut quaestione de eo habita emptor egerit.*

Paolo prende in considerazione il caso di chi, avendo subito la sottrazione violenta dello schiavo comprato, abbia ottenuto il quadruplo del suo valore esercitando l'*actio vi bonorum raptorum*; costui, dice, in sede di azione redibitoria dovrà restituire al venditore quanto ricevuto.

La soluzione è invece diversa, prosegue il giurista, quando il compratore dello schiavo difettoso abbia agito con l'*actio iniuriarum* per l'ingiuria subita tramite lo schiavo (*per eum servum*). Si può notare che Paolo non specifica quale comportamento abbia offeso il padrone tramite il servo: se ne può dedurre che, anche per Paolo, qualsiasi ingiuria fatta allo schiavo fosse idonea a offendere il suo padrone. Dunque, si diceva, se il compratore ha agito con l'*actio iniuriarum* per una ingiuria subita *per servum*, in sede di giudizio redibitorio egli non sarà tenuto a restituire al venditore quanto conseguito. La soluzione è coerente all'essenza dell'*iniuria*: l'ingiuria lede un interesse personale, non patrimoniale della vittima, e dunque, come la vittima non trasmette la relativa azione ai suoi eredi<sup>61</sup>, così il compratore redibente che l'abbia

---

<sup>61</sup> Nemmeno quando l'ingiuria sia stata arrecata tramite uno schiavo: Ulp. 57 *ad ed. D.* 47.10.13 pr.: *Iniuriarum actio neque heredi neque in heredem datur. idem est et si in servum meum iniuria facta sit: nam nec hic heredi meo iniuriarum actio datur. semel autem lite contestata hanc actionem etiam ad successores pertinere.* È chiaro che Ulpiano si riferisce qui non all'azione *servi nomine* basata sull'editto speciale, ma alla azione che il proprietario esperisce *suo nomine* sulla base dell'editto generale. Il passo fa infatti parte delle considerazioni che chiudono il commento ulpiano all'editto generale, vale a dire di quelle considerazioni che, se pure Ulpiano non ha specificamente riferito all'editto generale, hanno comunque portata generale (O. LENEL, *Das 'Edictum'*, cit., 399, e nt. 3). Non deve allora stupire che, trattando in questa sede la regola della intrasmissibilità dell'*actio iniuriarum* all'erede della vittima, Ulpiano spieghi che essa vale anche quando l'ingiuria sia stata fatta allo schiavo del defunto: in linea generale, infatti, l'ingiuria fatta allo schiavo rileva come ingiuria fatta al padrone. Se Ulpiano, al di fuori del commento all'editto speciale, avesse voluto riferirsi a questo e al regime della azione *servi nomine*, avrebbe usato una diversa terminologia:

subita, sia pure tramite lo schiavo, non sarà tenuto a restituire al venditore la somma conseguita con l'esercizio dell'azione.

Tuttavia, dice Paolo, sarebbe forse diverso se il compratore avesse intentato l'azione per essere stato lo schiavo frustato o sottoposto a tortura. 'Sarebbe forse diverso' vuol dire che quanto ottenuto dal compratore con l'azione per la *verberatio* o la *quaestio*, ossia con l'azione basata sull'editto *de iniuriis quae servis fiunt*, va forse restituito al venditore. E se va restituito, vuol dire che l'azione è stata esperita dal compratore non *suo nomine*, per l'ingiuria da lui personalmente subita sia pure tramite lo schiavo, ma *servi nomine*, per l'ingiuria fatta *ipsi servo*<sup>62</sup>. Sembra dunque che anche Paolo ritenesse che dall'editto speciale nascesse solo una azione *servi nomine*, contrapposta all'azione esperibile in caso di ingiuria *per servum*; e la titubanza con la quale il giurista prospetta la sua soluzione lascia intendere che essa poggiava su di una concezione nuova, cioè su di una idea da lui stesso o da altri di recente prospettata. Ne discende anche che l'*actio iniuriarum* intentata dal padrone per una qualsiasi ingiuria subita *per servum* era pure per Paolo l'azione generale di ingiurie.

### 7. *Considerazioni conclusive*

L'esame dei passi sembra dunque confermare una evoluzione nella disciplina delle ingiurie allo schiavo, che può essere così sintetizzata.

Gaio, riferendo quella che al suo tempo doveva essere una opinione consolidata, ritiene che lo schiavo, il quale non può essere personalmente vittima di ingiuria, possa essere solo uno strumento per offendere il padrone. In questa concezione, l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* fonda una azione che consente al padrone di agire *suo nomine* senza l'onere di dimostrare una propria *contumelia*, ritenuta implicita nella gravità del comportamento tenuto nei confronti del suo schiavo (*verberatio adversus bonos mores, quaestio iniussu domini*, altra grave offesa ritenuta dal pretore meritevole di tutela all'esito della sua *causae cognitio*).

---

avrebbe parlato di *verberatio/quaestio* o per lo meno di ingiuria fatta *ipsi servo*, mentre nel passo in esame parla genericamente di una *iniuria* fatta *in servum meum*.

<sup>62</sup> Cfr. W.W. BUCKLAND, *The Roman Law*, cit., 80, nt. 3.

Restano così prive di tutela le ingiurie fatte allo schiavo non *in contumeliam domini*, e quindi in sostanza le ingiurie fatte *ipsi servo* da chi ignora lo *status* servile della vittima o l'identità del proprietario.

Per Ulpiano, ma anche per Paolo, l'azione basata sull'editto speciale è invece una azione che il padrone esercita *servi nomine* e che, proprio per questo, impedisce al convenuto di sottrarsi alla condanna adducendo la sua ignoranza del rapporto potestativo. Per le ingiurie fatte allo schiavo *in contumeliam domini*, *ad suggillationem domini*, il proprietario può invece agire *suo nomine* con l'azione generale di ingiurie, e lo può fare sempre, vale a dire qualunque sia il tipo di condotta ingiuriosa, purché l'autore fosse a conoscenza del concreto vincolo proprietario.

Questa nuova impostazione non giunge però ad equiparare lo schiavo e il figlio, o meglio l'offesa recata all'uno o all'altro.

Come si è visto, infatti, l'ingiuria fatta al figlio fa nascere due azioni del padre che si cumulano tra loro: quella *filii nomine* e quella *suo nomine*. Per l'azione *suo nomine* del padre non è richiesto che il convenuto fosse a conoscenza del (concreto) vincolo potestativo, essendo ritenuto implicito nell'offesa a un figlio che il padre, chiunque esso sia, ne subisca ingiuria<sup>63</sup>. Per di più l'azione *suo nomine* potrebbe essere esperita anche quando non vi fosse l'azione *filii nomine* per assenza di ingiuria al figlio (così nel caso del figlio consenziente al fatto ingiurioso della sua vendita).

Nel caso dell'ingiuria fatta allo schiavo, invece, l'azione *servi nomine* è alternativa a quella *suo nomine*<sup>64</sup>. Quest'ultima richiede poi che il convenuto fosse a conoscenza del concreto vincolo potestativo<sup>65</sup>, e non spetta là dove quella conoscenza manchi. Non si può infatti ripetere per l'ingiuria recata allo schiavo la ragione profonda della spettanza dell'azione al padre per l'ingiuria recata al figlio: la patria potestà ha una forza tale da giustificare un immediato riflesso sul padre dell'offesa patita dal figlio. Nel caso di offesa allo schiavo, il *dominus* potrà invece essere personalmente ingiuriato solo se l'offesa è recata nella consapevolezza

---

<sup>63</sup> Sopra, § 4 e nt. 45.

<sup>64</sup> Cfr. M. F. CURSI, 'Pati iniuriam', cit., 274 e 287, e S. FUSCO, 'De iniuriis', cit., 430. Per il cumulo v. però M. GUERRERO LEBRÓN, *La injuria*, cit., 111 ss.

<sup>65</sup> V. anche M. GUERRERO LEBRÓN, *La injuria*, cit., 140 s.

del concreto rapporto dominicale. Sotto il profilo della diversa posizione del figlio e dello schiavo, si deve infine aggiungere che l'azione *servi nomine* non può essere esercitata dal padrone per qualunque ingiuria *ipsi servo facta*, ma solo per quelle gravi previste nell'editto speciale.

Lo scopo primo dell'azione *servi nomine* non pare quindi essere quello di tutelare lo schiavo, se non altro perché essa è concessa in alternativa a quella esercitabile *suo nomine* dal proprietario o da chi esercita i poteri del proprietario. A tale riguardo si può anche notare che, nel contrapporre le ingiurie fatte allo schiavo a quelle fatte *ad suggillationem domini*, Ulpiano non parla né nel § 35 né altrove di ingiurie fatte *ad suggillationem servi* o *in contumeliam servi*, ma per l'appunto di ingiurie fatte *ipsi servo*. L'alternativa è dunque tra ingiurie fatte al servo *ad suggillationem domini* e *non ad suggillationem domini*: tolta l'intenzione di ingiuriare il padrone, resta cioè la nuda ingiuria *ipsi servo facta*, quella che per Gaio era giuridicamente inconcepibile (*servo autem ipsi quidem nulla iniuria intellegitur fieri, sed domino per eum fieri videtur*), e che invece per Ulpiano va di per sé punita, non tanto per tutelare l'onore dello schiavo, quanto piuttosto per evitare facili assoluzioni di chi ha pur sempre tenuto un comportamento avvertito come illecito.

La frase finale (*hanc enim et servum sentire palam est*) appare a questo punto una spiegazione volta più che altro a dare coerenza a una soluzione nella quale, per evitare una facile via d'uscita al convenuto, Ulpiano giunge a suggerire l'azione *servi nomine* e a riconoscere con essa l'ingiuria *ipsi servo facta*<sup>66</sup>. Peraltro, questa chiusa poteva riuscire facile a un giurista sensibile alle istanze umanitarie ormai da tempo accolte dagli

---

<sup>66</sup> Interessante e singolare è l'interpretazione offerta da P.J. DU PLESSIS, *Damaging a Slave*, in *Judge and Jurist: Essays in Memory of Lord Rodger of Earlsferry*, Oxford, 2013, 161 s., secondo il quale la criptica frase *hanc enim et servum sentire palam* est riferita alla affermazione *ipsi servo facta iniuria inulta a praetore relinqui non debuit, maxime si verberibus vel quaestione fieret* potrebbe voler dire che non si dovrebbero lasciare insoddisfatti i desideri di vendetta degli schiavi perché ciò può causare problemi più gravi.

imperatori sulla scia della dottrina stoica<sup>67</sup> e da lui stesso fatte proprie nell'idea dell'uguaglianza naturale di tutti gli uomini<sup>68</sup>.

### Abstract

Lo studio si occupa delle ingiurie agli schiavi per verificare se Ulpiano, come alcuni hanno sostenuto, interpretasse l'editto *de iniuriis quae servis fiunt* allo stesso modo di Gaio, e se l'azione *suo nomine* di cui parla Ulpiano in riferimento alle ingiurie fatte al servo *ad suggillationem domini* si fondasse

---

<sup>67</sup> Su questa legislazione v. F. CASAVOLA, *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano ed Antonino Pio*, in *Giuristi adrianei*, Roma, 2011, 165 ss. (già in *Labeo*, XIV, 1968, 251-270); R. BONINI, *Note sul primo libro delle Istituzioni giustiniane* (I. 1,6,7 e 1,8,2), in *Studi in memoria di G. Donatuti*, I, Milano, 1973, 153 ss.; O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976, 83 ss.; R. QUADRATO, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, in *Iura*, XXXVII, 1986, 12 ss., ora in *'Gaius dixit' la voce di un giurista di frontiera*, Bari, 2010, 14 ss.; V. MAROTTA, *'Multa de iure sanxit'. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, 303 ss., 327 ss.; P. ARCÉS, *Strutture espositive in Gaio: condizione servile e potestà dominicale in 'inst.' 1.52-54*, in *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, a cura di F. Zuccotti, M.A. Fenocchio (*Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, VI, 2018), 18 ss., 30 ss. Sulle teorie degli stoici relative alla schiavitù, P. GARNSEY, *Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine*, Cambridge, 1996, 128 ss.

<sup>68</sup> Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.4, riportato anche in I. 1.5 pr. e Ulp. 43 *ad Sab.* D. 50.17.32. Come è noto, analoghe osservazioni si rinvencono del resto anche negli scritti di altri giuristi dell'età dei Severi, e in particolare in Flor. 9 *inst.* D. 1.5.4.1-2 (per la collocazione temporale del manuale istituzionale di Fiorentino v. per tutti S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nella 'Institutiones'*, Napoli, 1996, 33 ss.), in Tryph. 7 *disp.* D. 12.6.64, e implicitamente anche in Marcian. 1 *inst.* D. 40.11.2. In letteratura v., per un primo controllo, A. SCHIAVONE, *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2005, 390 ss.; A. METRO, *'Personae' e 'status' nell'esperienza giuridica romana*, in *Index*, XXVIII, 2000, 123 ss.; E. STOLFI, *Studi*, cit., 397 s.; ID., *Introduzione allo studio dei diritti greci*, Torino, 2006, 181 ss.; ID., *La nozione di 'persona' nell'esperienza giuridica romana*, in *Filosofia Politica*, XXI.3, 2007, 380; T. HONORÉ, *Ulpian: Pioneer*, cit., 80 ss., spec. 88 ss.; G. MELILLO, *'Persona', 'status' e 'condicio' nell'esperienza romana. La dogmatica moderna, in 'Personae' e 'status' in Roma antica*, Napoli, 2006, 8 ss., 16 ss.; S. TAFARO, *'Ius hominum causa constitutum'. Un diritto a misura d'uomo*, Napoli, 2009, 147 ss., spec. 161 s. e 167 ss.; U. AGNATI, *'Persona iuris vocabulum'. Per un'interpretazione giuridica di 'persona' nelle opere di Gaio*, in *Riv. di Diritto Romano*, IX, 2009, 40.

sullo stesso editto *de iniuriis quae servis fiunt* o fosse piuttosto l'*actio iniuriarum* generale.

The essay deals with injuries to the slaves, in order to clarify if Ulpian, as stressed by somebody, interpreted the edict *de iniuriis quae servis fiunt* in the same way as Gaius, and in order to clarify whether the action *suo nomine* mentioned by Ulpian in reference to injuries caused to a servant *ad suggillationem domini* was based upon the same edict *de iniuriis quae servis fiunt* or instead it was the general *actio iniuriarum*.

### **Parole chiave**

ingiurie – schiavi – ingiurie indirette – *actio servi nomine* – *actio suo nomine*

injuries – slaves – indirect injuries – *actio servi nomine* – *actio suo nomine*

PAOLA ZILLOTTO  
Professore associato di Diritto Romano  
Università di Udine  
Email: [paola.ziliotto@uniud.it](mailto:paola.ziliotto@uniud.it)

